

## Intervento 02.01.01 - Erogazione di servizi di consulenza

Sottomisura:

### 2.1 - sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza

#### 8.2.2.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

L'intervento sovvenziona l'erogazione di servizi di consulenza agli operatori economici delle aree rurali, quali gli agricoltori, i giovani agricoltori, i silvicoltori gli altri gestori del territorio e le PMI insediate nelle aree rurali, con la finalità di accompagnare, attraverso l'impegno di tecnici e professionisti specializzati, il processo di innovazione verso un'economia rurale più sostenibile, più competitiva, meno impattante sui cambiamenti climatici e con maggiori capacità di adattamento e resilienza ai cambiamenti climatici, maggiormente in grado di gestire efficacemente la biodiversità, ivi inclusa la gestione delle aree Natura 2000.

I servizi di consulenza si distinguono per essere mirati a contingenti e specifici fabbisogni delle singole aziende/soggetti che vengono assistiti e, pertanto, devono essere prestati attraverso un sistema trasparente che preveda la redazione di schede di ingresso, per la verifica dei fabbisogni dell'azienda/soggetto assistito, e piani di consulenza (numero di ore, professionalità utilizzate, attività eseguite) che programmano il piano di assistenza aziendale, accompagnati da schede di monitoraggio delle attività svolte e dei risultati conseguiti.

Al fine di cogliere appieno le opportunità dell'implementazione della Rete PEI europea e della creazione gestione del Gruppi Operativi attuata dal PSR (M16), gli organismi di consulenza tengono in debito conto anche dei risultati e le soluzioni implementate e raggiunte dai Gruppi Operativi regionali e dell'intera Rete PEI.

Qualora sia debitamente opportuno e giustificato, la consulenza può essere in parte prestata collettivamente, tenendo, peraltro, in debito conto della situazione del singolo utente dei servizi di consulenza.

Al fine di consentire un maggiore impatto nell'utilizzo delle risorse disponibili, vengono definite le caratteristiche minime di alcune categorie di beneficiari per ricevere i servizi di consulenza:

agricoltori e giovani agricoltori: aziende condotte da un "agricoltore in attività" per come definito ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) 1307/2013, ed iscritte alla Camera di Commercio di competenza territoriale;  
imprese delle aree rurali: medie e piccole imprese per come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE.

L'intervento, data la natura trasversale delle attività di consulenza, agisce a favore di tutte le Priorità del Programma, tuttavia focalizza la sua attenzione, sulle tematiche degli obiettivi trasversali dello sviluppo rurale (ambiente-clima-innovazione) intercettando, prioritariamente, il fabbisogno dello sviluppo di competenze e conoscenze nell'ambito dell'attuazione delle azioni e degli impegni agro-climatico-ambientali (M10), dell'agricoltura biologica (M11), della gestione forestale sostenibile (M8) e dello start up della giovane impresa agricola ed extra-agricola (interventi 6.1.1 e 6.1.2 del PSR) nell'ambito dell'esecuzione del PSR.

I servizi di consulenza devono essere progettati, attuati e monitorati attraverso la redazione di un Piano individuale/di gruppo, il cui stato di attuazione sia controllabile in qualsiasi momento.

---

#### 8.2.2.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale.

#### 8.2.2.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Reg. (UE) 1303 del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca

Reg. (UE) 1306 del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune

Reg. delegato (UE) 807/2014, che integra talune disposizioni del regolamento (UE) 1305/2013

Reg. esecuzione (UE) 808/2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 1305/2013

D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163 “Codice dei contratti pubblici di lavoro, forniture e servizi in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, e successive modifiche e integrazioni

Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali

“Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici”, predisposta dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare” che ha ricevuto parere favorevole da parte della Conferenza Unificata (Atto Repertorio n. 133/CU del 30 ottobre 2014).

#### 8.2.2.3.1.4. Beneficiari

Enti o organismi fornitori di servizi di consulenza, accreditati.

Nell’esecuzione degli interventi, gli enti pubblici, che sono stati selezionati in quanto beneficiari insieme con i progetti nel rispetto dell’articolo 49 del Regolamento (UE) 1305/2013, a loro volta devono rispettare le procedure degli appalti pubblici al fine di assicurare una selezione aperta, trasparente e competitiva dei fornitori e dei soggetti responsabili dell’attuazione dei servizi.

La procedura di accreditamento è aperta con procedura di bando pubblico a tutti i potenziali beneficiari e rimane aperta durante tutto il periodo di programmazione.

#### 8.2.2.3.1.5. Costi ammissibili

Costo della consulenza fornita: spese sostenute dall’organismo di consulenza per la fornitura del servizio

(inclusi gli stipendi dei dipendenti, i viaggi, i materiali ed altri costi connessi alla consulenza stessa come risultante dall'offerta unitaria presentata nella apposita gara pubblica, riferite direttamente al servizio fornito.

Gli aiuti non devono comportare pagamenti diretti in denaro ai destinatari finali (utenti) del servizio di consulenza.

Sono ammissibili a contributo soltanto le spese sostenute per interventi decisi dall'Autorità di gestione, secondo i criteri di selezione individuati nel rispetto dell'articolo 49 del Regolamento (UE) 1305/2013 e stabiliti per ogni singola operazione del PSR.

#### 8.2.2.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Il fornitore di consulenza deve dimostrare di possedere i requisiti minimi per l'attuazione della Misura, attraverso la partecipazione ad un processo di accreditamento dei fornitori di consulenza. I principi di base che dovranno guidare la definizione dell'ammissibilità devono essere riferiti, almeno:

alla capacità economica, alla dotazione infrastrutturale e tecnologica,  
all'esperienza e competenza del soggetto erogatore del servizio nell'ambito delle attività di prestazione di servizi di consulenza ,  
all'adeguatezza quali/quantitativa della composizione dello staff di consulenti rispetto ai servizi che si intendono erogare ed alle tematiche che si intendono affrontare .

Il fornitore del servizio di consulenza deve garantire la formazione regolare e le attività di aggiornamento professionale delle professionalità impegnate nello staff tecnico.

Nell'esercizio dell'attività, i fornitori del servizio di consulenza devono rispettare gli obblighi di riservatezza di cui all'art. 13, paragrafo 2, del Reg. 1303/2013, ossia non svelare dati personali o informazioni riservate di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio della loro attività di consulenza a persone diverse dal beneficiario che gestisce l'azienda in questione, tranne nel caso di irregolarità o infrazioni rilevate nel corso della loro attività per le quali il diritto unionale o nazionale prescrive l'obbligo di informare le autorità pubbliche, specialmente in caso di reato.

Il fornitore di consulenza deve garantire la selezione trasparente dei partecipanti all'attività di consulenza.

L'Organismo/Ente ed i relativi collaboratori devono essere privi di incompatibilità e/o conflitto d'interessi.

Nell'esecuzione delle attività, i fornitori dei servizi di consulenza devono rispettare i dettami di cui all'art. 13 del Reg. (UE) 1306/2013 in ordine alla tenuta della riservatezza dei dati trattati.

Sono esclusi, quali prestatori di servizi di consulenza:

i soggetti che svolgono funzioni di controllo finalizzate all'erogazione di finanziamenti pubblici in agricoltura, ai sensi dell'art. 1 ter, comma 3, del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 e s. m. i.;

- i soggetti dipendenti del beneficiario a favore del quale viene reso il servizio di consulenza.

La proposta di servizio deve essere presentata attraverso un Piano di consulenza nell'ambito del quale vengono descritti, almeno, i seguenti elementi:

descrizione delle competenze e delle esperienze dell'organismo fornitore di consulenza specificatamente rispetto agli ambiti di consulenza sui quali si interviene;  
descrizione dello staff di consulenza, professionalità, titoli di studio ed esperienze di lavoro, formazione regolare, garanzie di partecipazione al sistema nazionale di formazione continua;  
descrizione dei fabbisogni regionali individuati dal PSR sui quali si interviene;  
descrizione dell'ambito di consulenza (selezionato all'interno di quelli indicati dalla presente Misura) e degli specifici target di beneficiari individuati per ciascun servizio avviato;  
descrizione delle modalità previste per la selezione dei beneficiari delle attività di consulenza, nell'ambito delle prescrizioni contenute nella presente Misura ed in coerenza con i fabbisogni e le priorità individuati dal PSR;  
descrizione delle modalità di verifica degli specifici fabbisogni aziendali, di redazione dei piani individuali e/o di gruppo di prestazione dei servizi, di monitoraggio delle attività svolte e dei risultati conseguiti;  
descrizione delle modalità con cui verranno affrontare le tematiche trasversali dello sviluppo rurali, ambiente, clima, innovazione.  
piano annuale delle attività di formazione professionale continua eseguite dai consulenti impegnati nella fornitura dei servizi.

#### 8.2.2.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I principi che saranno posti alla base della definizione dei singoli criteri di valutazione delle domande di aiuto alla Misura devono garantire il rispetto e l'operatività dei dispositivi di cui all'art. 62 del Reg. (UE) 1305/2013 in termini di verificabilità e controllabilità delle misure, per l'operazione in descrizione sono riferiti:

alla maggiore corrispondenza tra l'intervento e gli obiettivi che l'operazione si prefigge all'interno della specifica Focus area nella quale è programmata;  
all'utilizzo di sistemi di valutazione che premino la competenza del soggetto proponente e la composizione in termini di competenza ed esperienza delle professionalità impegnate nell'esecuzione del Piano proposto;  
al maggior soddisfacimento della proposta progettuale delle priorità di intervento settoriali, territoriali, tematiche e di target di destinatari, delle priorità e dei fabbisogni e delle priorità del Programma;  
al maggior numero di consulenze (soggetti destinatari) erogate;  
al maggior numero di ambiti tematici di consulenza trattati;  
alla trattazione di tematiche inerenti i tre obiettivi trasversali dello sviluppo rurale (ambiente-clima-innovazione).

Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto non potranno essere finanziate garantirà il livello minimo richiesto agli interventi in termini di qualità e capacità di raggiungere i risultati

previsti dal tipo di intervento. La stessa soglia si applicherà a tutti i progetti, siano essi presentati individualmente o all'interno di un progetto di filiera.

Nell'ambito dell'assegnazione dei punteggi sarà data priorità alla trattazione di tematiche inerenti i tre obiettivi trasversali dello sviluppo rurale e la gestione delle misure agro-climatico-ambientali.

#### 8.2.2.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'importo massimo di contributo per ciascuna consulenza (destinatario) è di 1.500€ per anno. Con l'obiettivo di ampliare la platea delle imprese regionali coinvolte in processi di consulenza e di coprire il fabbisogno di consulenza delle aziende (determinato anche dagli impegni previsti per l'attuazione della Misura 10 del PSR), il singolo destinatario (impresa) dei servizi di consulenza non potrà usufruire del servizio per più di tre volte nell'ambito dello stesso periodo di programmazione del PSR.

L'aliquota di sostegno è del 100%.

Gli aiuti a favore del settore forestale e di PMI nelle aree rurali sono concessi, rispettivamente, ai sensi degli artt. 39 "Aiuti per i servizi di consulenza nel settore forestale" e 46 "Aiuti per i servizi di consulenza alle PMI nelle zone rurali" del regolamento (UE) n. 702/2014 (in GUUE L. 193/1 del 1 luglio 2014). Tali aiuti rispettano le prescrizioni generali di cui al capo 1 del regolamento, in particolare:

il regime non si applica nei confronti di imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno nonché a quelle in difficoltà (salvo le eccezioni previste) (art. 1);

è fatto salvo l'effetto incentivante degli aiuti atteso che la domanda di sostegno deve essere presentata nel rispetto del contenuto minimo previsto, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto/attività (art. 6);

l'imposta sul valore aggiunto non è ammissibile agli aiuti salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA (art. 7);

per verificare il rispetto delle soglie di notifica e delle intensità massime di aiuto, si tiene conto dell'importo totale degli aiuti di stato a favore dell'attività, del progetto e dell'impresa sovvenzionati (art. 8);

sono rispettati gli obblighi di pubblicazione e informazione sull'aiuto in esenzione da parte dello stato membro (art.9).

Il regime di aiuto di riferimento per queste operazioni è SA49841.

#### 8.2.2.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

##### 8.2.2.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'informazione è riportata a livello di misura.

#### 8.2.2.3.1.9.2. *Misure di attenuazione*

L'informazione è riportata a livello di misura.

#### 8.2.2.3.1.9.3. *Valutazione generale della misura*

L'informazione viene riportata e descritta a livello di misura

Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Informazione non rilevante per la submisura/operazione

Informazioni specifiche della misura

Principi generali atti a garantire risorse adeguate in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza. Individuazione degli elementi sui quali verterà la consulenza

L'informazione viene descritta e riportata a livello di misura

#### 8.2.2.4. *Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi*

##### 8.2.2.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

I rischi inerenti l'attuazione della misura sono stati identificati dall'Autorità di gestione e dall'Organismo

pagatore in esito all'analisi sulle condizioni della misura, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore.

Dall'esame condotto sugli elementi critici di rischio (ECR) indicati alla Sezione 18.1 del Programma sono stati rilevati i seguenti rischi.

Un rischio moderato associabile all'utilizzo di un "piano di attività" attraverso il quale valutare l'ammissibilità dell'intervento (ECR1).

Un rischio moderato relativo alla correttezza delle domande di pagamento presentate, dovendo il beneficiario (ente di consulenza) rendicontare le singole consulenze (ECR8).

Un rischio moderato relativo al controllo dell'effettività della realizzazione del servizio di consulenza (ECR3).

Un rischio moderato relativo al controllo del numero massimo di ripetizioni di consulenze di cui può beneficiare il singolo destinatario della consulenza (utente) (ECR 9).

Un rischio moderato relativo alla corretta applicazione delle procedure sugli appalti pubblici e del rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità (ECR4).

#### 8.2.2.4.2. Misure di attenuazione

I rischi rilevati al punto precedente possono essere oggetto di azioni di mitigazione nella fase di attuazione del PSR.

Il rischio ECR1 può essere mitigato nell'ambito della predisposizione dei bandi di selezione delle relative procedure operative, attraverso la predisposizione di un formulario di progetto, i cui campi delle informazioni da produrre siano chiusi e ben dettagliati. Il bando pubblico di selezione dovrà, altresì riportare un elenco della documentazione obbligatoria da produrre in allegato al "piano" atta a dimostrare i requisiti di ammissibilità richiesti dalla M2.

Il rischio ECR8 può essere mitigato attraverso la redazione e l'aggiornamento continuo, in base anche ai risultati della attività di audit condotte, di un manuale procedurale specifico per la presentazione delle domande di pagamento.

Il rischio ECR3 connesso ai controlli sull'effettiva esecuzione delle attività possono essere mitigati, indicando con precisione nei bandi di gara le modalità di prestazione del servizio di consulenza (nr. di ore, nr. di visite in azienda, nr. di tematiche affrontate dal servizio di consulenza) ed il controllo, a campione, periodico sulla effettiva e corretta tenuta dei registri delle attività svolte a favore dei singoli destinatari del servizio.

Il rischio ECR9 può essere mitigato attraverso l'implementazione, presso l'Autorità di gestione e presso l'Organismo pagatore, di un registro informatico attraverso il quale annotare gli estremi (codice fiscale) di tutti i soggetti beneficiari (utenti) del servizio di consulenza.

Il rischio ECR4 può essere mitigato attraverso la redazione e l'aggiornamento continuo, per recepire tutte le novità normative, di un manuale procedurale specifico per l'applicazione della normativa europea e nazionale sui contratti pubblici.

#### 8.2.2.4.3. Valutazione generale della misura

Le azioni di mitigazione adottate o che si prevede di adottare per limitare le criticità, fanno ritenere il livello di rischio basso per questa Misura in quanto agiscono positivamente:

sulla riduzione degli errori commessi dall'amministrazione e/o dai beneficiari;  
sulla tempestività ed efficacia delle comunicazioni con i soggetti attuatori dei servizi con conseguente diminuzione delle riduzioni e sanzioni applicate;  
sul miglioramento delle domande di pagamento e sulla maggior ragionevolezza dei costi;  
sulla riduzione degli errori commessi nell'applicazione delle procedure per l'aggiudicazione degli appalti pubblici.

I criteri di selezione, basati sui principi espressi nelle schede degli interventi della Misura, saranno oggetto di valutazione in itinere ed esaminati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art.74 del Reg. (UE) 1305/2013.

Da tale valutazione ex-ante la misura risulta verificabile e controllabile. Verrà in ogni caso fatta una valutazione degli esiti operativi nel corso della fase di gestione.

#### 8.2.2.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non rilevante per la sub misura/operazione.

#### 8.2.2.6. Informazioni specifiche della misura

Principi generali atti a garantire risorse adeguate in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza. Individuazione degli elementi sui quali verterà la consulenza

L'esperienza e la competenza dei singoli consulenti e l'adeguatezza quali-quantitativa dello staff impegnato nella progettazione ed erogazione dei servizi di consulenza rappresentano uno dei principi cardine rispetto ai quali sarà valutata l'ammissibilità del soggetto proponente.

La partecipazione ininterrotta al sistema nazionale della formazione professionale continua è uno dei principi cardine rispetto ai quali sarà valutata l'ammissibilità della proposta del piano di consulenza.

L'organismo di consulenza deve disporre di un adeguato personale tecnico da impiegare per l'erogazione del servizio di consulenza, costituito da figure professionali in possesso di curriculum dal quale risultino titolo di studio ed esperienza professionale nelle materie per le quali viene svolto il ruolo di consulente. In merito, si precisa che i titoli di studio e le esperienze professionali devono essere posseduti prima della richiesta di riconoscimento.

Lo staff impegnato nell'erogazione delle attività di trasferimento di conoscenze deve possedere,

alternativamente:

laurea nell'ambito della specifica disciplina oggetto degli argomenti trattati ed un numero minimo di 2 anni di attività professionale nel campo della consulenza e nello specifico ambito della disciplina oggetto degli argomenti trattati che verranno espressamente indicati nei bandi di selezione;  
almeno 10 anni di attività professionale, sia pubblica che privata, nel campo dello studio/ricerca/divulgazione nello specifico ambito della disciplina degli argomenti trattati.

*8.2.2.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura*

Non pertinente.